



## COMUNE DI MODENA

**N. 271/2022 Registro Deliberazioni di Giunta**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 10/06/2022**

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale" approvato con deliberazione di Giunta n. 117 del 29/03/2022.

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente in videocollegamento
PINELLI ROBERTA		Presente in videocollegamento
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
LUCA' MORANDI ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Assente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 271**

**ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA  
ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE BPER - TRIENNIO  
EDUCATIVO 2022/2025**

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 447/2019 con la quale si approvava l'accordo tra Comune di Modena e BPER Banca spa - Banca Popolare dell'Emilia-Romagna per la gestione di un servizio di nido aziendale, autorizzato al funzionamento per 69 bambini in età 9-36 mesi, presso la struttura denominata "Nido BPER", sita a Modena in Via Aristotele 203/205, di proprietà di BPER, per il triennio educativo 2019/2022;

Considerato che, in base all'accordo, il nido aziendale BPER accoglie sia bambini e bambine appartenenti ai nuclei familiari dei dipendenti della banca stessa che altri bambini del territorio comunale, individuati dal Comune attraverso le proprie graduatorie e che è previsto che il Comune intervenga economicamente sulle rette degli utenti aziendali e degli utenti provenienti da graduatoria comunale, attraverso un'integrazione sul corrispettivo dovuto al gestore del servizio, individuato da Bper;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 18/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'Infanzia "Modena Zerosei - Costruire Futuro", con l'obiettivo di rafforzare la costruzione di un sistema integrato pubblico-privato per la fascia d'infanzia 0-6 anni, già presente sul territorio di Modena;

Ritenuto che tale tipologia di accordo si inserisca appieno nell'ottica di tale sistema integrato, peraltro sancito a livello nazionale con il D.Lgs. n.65/2017 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015 n. 107", che approva le linee guida per l'attuazione, a livello nazionale, dello stesso sistema integrato in uso già presso il Comune di Modena, con ciò rafforzando e consolidando il percorso intrapreso in sede locale;

Vista la disponibilità di BPER a proseguire nella gestione del nido aziendale, mantenendo in regime di convenzione un certo numero di posti, variabile a seconda delle esigenze del Comune di Modena e di BPER, da destinarsi ai bambini provenienti dalle graduatorie pubbliche, così come specificato nell'accordo;

Considerata l'opportunità di proseguire in tale collaborazione, per mantenere una quota di posti accessibili ai bambini del territorio, individuati attraverso le graduatorie comunali, nell'ottica del coinvolgimento delle risorse private nel sistema di welfare locale e dell'implementazione del sistema integrato 0-6, tratto distintivo del sistema scolastico di questa Amministrazione, come sopra evidenziato;

Dato atto che nell'accordo è previsto che il gestore del servizio, individuato da BPER, abbia i requisiti richiesti dalla normativa regionale, sia in termini di autorizzazione al funzionamento che in tema di accreditamento e visto che tutti i gestori di nido presenti sul territorio di Modena sono accreditati;

Richiamata la propria deliberazione n. 79/2022 con la quale si è approvato un innovativo processo di implementazione del sistema integrato 0-6 assegnando posti nido d'infanzia all'interno del percorso di accreditamento e che si è stabilito di stralciare tali interventi dal programma biennale di acquisto di beni e servizi in quanto non più definibili come acquisti ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 (cosiddetto Codice Appalti);

Considerato che anche l'accordo con BPER di cui al presente atto era stato inserito nel programma biennale di acquisto di beni e servizi ma che, proprio in considerazione del fatto che ormai il processo di accreditamento è entrato a regime e che il gestore del nido aziendale sarà un soggetto accreditato, tale intervento è da ritenersi da stralciare dal piano alla prima variazione utile in quanto anch'esso non più configurabile come acquisto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 (cosiddetto Codice appalti);

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

- di approvare l'accordo con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la gestione di un servizio di nido aziendale, per 69 posti complessivamente, a tempo pieno e a tempo parziale, per bambini in età 9-36 mesi, destinati a bambini famigliari dei dipendenti dell'azienda e a bambini individuati dal Comune attraverso le graduatorie pubbliche, all'interno della struttura di proprietà della BPER sita a Modena in Via Aristotele 203/205, per le motivazioni indicate in narrativa;

- di stabilire che l'accordo ha la durata di tre anni scolastici, dal 1/9/2022 al 31/8/2025;

- di dare atto che il Comune per gli utenti assegnati da graduatoria comunale integrerà al gestore individuato da Bper una quota di corrispettivo calcolata sulla differenza tra il costo del posto e la retta definita dai competenti uffici comunali e che interverrà integrando la retta per gli utenti aziendali, secondo quanto specificato nell'accordo;

- di prevedere una spesa a carico del Comune, dall'applicazione del presente atto, di € 240.000,00 per il triennio educativo 2022/2025 a titolo di corrispettivi ad integrazione delle rette corrisposte dalle famiglie, sia sui posti convenzionati che sui posti privati per i dipendenti della banca, da prenotare al cap. 14790/1 "Acquisto di servizi dei nidi appaltati e convenzionati" nel seguente modo:

= € 32.000,00 per il periodo settembre - dicembre 2022 sul Peg 2022;

= € 80.000,00 sul bilancio 2023;

= € 80.000,00 sul bilancio 2024

= € 48.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2025

- di prenotare, quindi, le somme sopra indicate dando atto che per l'anno 2025 le somme verranno previste sul capitolo indicato in sede di approvazione del rispettivo bilancio;

- di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Modena e BPER, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che potranno essere apportate modifiche che non incidano sulla natura sostanziale dell'atto;

- di dare mandato al dirigente responsabile di adottare gli atti necessari all'impegno delle somme prenotate e quelli necessari alla sottoscrizione delle convenzioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale

MARCHIANO' LUISA

Allegato alla Deliberazione di Giunta n.

## **Accordo fra il Comune di Modena e BPER Banca S.p.A. per la gestione di posti entro il nido aziendale "BPER"**

Fra il Comune di Modena, rappresentato dal Dirigente responsabile del Servizio Sistema educativo-scolastico Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Dott.ssa Patrizia Guerra e BPER Banca S.p.A. rappresentata dal Chief Human Resource Officer pro-tempore, Dr. Giuseppe Corni

### **Si concorda quanto segue:**

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente atto ha per oggetto l'accordo per la gestione di un servizio di nido aziendale per bambini in età 9-36 mesi entro la struttura denominata "Nido BPER " sita in Via Aristotele - Modena -.

BPER gestirà il servizio di nido per complessivi **69 posti** destinato prevalentemente ad accogliere bambini appartenenti ai nuclei familiari dei dipendenti della stessa BPER e delle altre aziende appartenenti al gruppo.

Tra quelli previsti dalla capienza complessiva della struttura, è riservato al Comune di Modena un numero di posti da 10 a 20, in relazione alle esigenze di accesso al servizio provenienti dai dipendenti dell'Istituto e alle esigenze di gestione delle graduatorie da parte del Comune. I restanti posti sono affidati a BPER.

Qualora BPER non risulti in grado di coprire tutti i posti di propria spettanza e/o sorga l'esigenza per il Comune di collocare bambini dalla graduatoria comunale con lunghe liste d'attesa, il Comune, compatibilmente con la disponibilità di risorse, si riserva di aumentare la quota di propria spettanza fino ad un massimo di 40 posti, di cui almeno 2/3 a tempo pieno, salvo diversi accordi fra le parti.

E' facoltà di BPER definire, anche in funzione delle richieste provenienti dai dipendenti, la tipologia oraria dei posti ad essa assegnati, tendendo a una definizione dell'orario per l'intero anno scolastico, salvo casi eccezionali; il numero di posti a tempo pieno non potrà in ogni caso scendere sotto il 50% della capienza complessivamente considerata, salvo diverso esplicito accordo col Comune.

#### **Art. 2 Durata.**

Il presente accordo ha la durata di 3 anni scolastici, con decorrenza dal 01/09/2022 e termine 31/08/2025

#### **Art. 3 Gestione del servizio.**

BPER potrà gestire direttamente il servizio di nido, ovvero affidarne la gestione ad un soggetto terzo specializzato in servizi educativi rivolti a bambini di età inferiore a 36 mesi; l'eventuale affidamento dovrà prevedere ogni clausola utile al rispetto del presente accordo

L'organizzazione e la gestione del servizio devono avvenire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di servizi per bambini in età 0-36 mesi, in particolare della L. Regione

Emilia Romagna n.19/2016 e della Direttiva applicativa della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017, nonché della Direttiva Regionale n. 704/2019 in tema di accreditamento dei servizi di nido.

Devono altresì essere rispettate le altre normative nazionali e/o regionali presenti e BPER si impegna ad adeguarsi ad eventuali future normative che venissero emanate in materia di servizi per la prima infanzia, nonché tutte le prescrizioni di cui agli articoli successivi.

#### **Art. 4 Organizzazione e funzionamento del servizio.**

BPER garantisce l'apertura del servizio per il numero di giorni minimo almeno pari a quelli previsti dal calendario scolastico regionale nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 30 giugno successivo; in caso di attivazione del nido successivamente al 1° settembre, per il primo anno i giorni di apertura minimi sono proporzionalmente ridotti.

Il servizio potrà anche effettuare calendari diversi in relazione alle esigenze dei dipendenti aziendali, che verranno estesi alle famiglie degli utenti provenienti dalle graduatorie comunali. L'orario giornaliero minimo, per i posti/nido a tempo pieno, va dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì.

BPER attiverà un servizio di pre-scuola gratuito dalle 7,30 alle 8,00 per i posti riservati al Comune, al quale sono ammessi solo i bambini i cui genitori risultino entrambi occupati con orario che non permetta di portare il figlio successivamente alle ore 8,00. Tale modalità organizzativa viene estesa anche agli utenti di competenza BPER.

Qualora vi siano almeno 6 richieste da parte del complesso delle famiglie, BPER è tenuta ad attivare un servizio di prolungamento d'orario dalle 16,00 fino alle 18,15, ovvero una formula più breve dalle 16 alle 17,00 con retta a carico della famiglia.

In relazione alle esigenze orarie delle famiglie utenti, senza stravolgere il progetto educativo di riferimento, il servizio potrà proseguire anche oltre gli orari sopra indicati e fino alle ore 19,00.

Per i posti a tempo parziale, l'orario minimo giornaliero da assicurare va dalle 8,00 alle 13,15, con pre-scuola dalle 7,30 alle 8,00 organizzato come per i posti a tempo pieno. Qualora una famiglia utente ammessa a tempo parziale chieda per un periodo l'utilizzo del servizio a tempo pieno, BPER concorderà la quota retta aggiuntiva direttamente con la famiglia.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini dovrà rispettare quanto previsto dalla direttiva regionale Emilia Romagna n. 1564/2017, Allegato A, parte II "Norme specifiche per le singole tipologie di servizio, art. 2.8.B "Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti".

#### **Art. 5 Ammissione dei bambini.**

L'ammissione dei bambini al servizio viene effettuata da BPER per i posti ad essa riservati; per i posti in convenzione viene effettuata dal Comune di Modena. Le modalità di inserimento dei bambini debbono seguire le indicazioni pedagogiche previste dalle normative e dal regolamento comunale vigente sulle ammissioni.

I richiedenti i posti di spettanza del Comune vengono selezionati dal Comune stesso attraverso la propria graduatoria valida per tutti i nidi comunali e convenzionati; quelli assegnati a BPER vengono individuati nei nuclei familiari dei dipendenti che ne facciano richiesta, secondo criteri preferibilmente concordati fra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali dei dipendenti.

BPER ha facoltà di ammettere al servizio i figli e i nipoti dei dipendenti operanti presso il centro servizi e tutti gli sportelli operanti sul territorio di Modena, oltre questi anche quelli provenienti da filiali collocate fuori del Comune di Modena e presso le altre aziende facenti parti

del gruppo. Previo nulla osta del Comune, BPER potrà stipulare accordi per l'utilizzo della struttura come nido "interaziendale" con altre imprese modenesi, ovvero che abbiano almeno una sede locale nel territorio cittadino, consentendo l'ammissione anche ai figli dei loro dipendenti.

Per i posti di spettanza comunale il Responsabile Comunale del Contratto (d'ora in avanti RCC) provvede a comunicare a BPER, entro il 31 luglio di ogni anno, i nominativi dei bambini ammessi; provvede poi alla sostituzione dei dimessi in corso d'anno, con le stesse modalità utilizzate per i nidi comunali.

I bambini già frequentanti hanno diritto a frequentare il nido anche per l'anno successivo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, BPER concorda con il RCC il numero di posti disponibili dal settembre successivo, distinti per fasce d'età. In caso di domande inferiori al numero dei posti offerti dal nido o dal momento in cui il Comune comunichi l'impossibilità di procedere alla copertura dei propri posti vacanti, BPER - o il gestore qualora soggetto terzo - in mancanza di richieste di ammissione anche dalla propria graduatoria, ha diritto di ammettere bambini a propria scelta, che, purché residenti nel Comune di Modena e fino alla quota di spettanza della stessa, godranno del medesimo trattamento previsto per i bambini ammessi tramite le graduatorie comunali.

Il Comune sui posti di propria spettanza può inserire nel servizio fino ad un massimo di un caso sociale e un bambino disabile; in caso di forte richiesta, le parti potranno concordare l'aumento di tale quota di ammessi.

In caso di inserimento di bambini disabili sui posti assegnati al Comune, questi si impegna a rimborsare a BPER i costi del servizio di appoggio sulla base delle ore autorizzate dal coordinatore pedagogico comunale responsabile dell'area H. Qualora il disabile sia inserito nei posti spettanti a BPER e sia residente nel territorio comunale, il Comune concorderà con la ditta la suddivisione della somma da erogarsi quale contributo dei costi dell'appoggio dalla stessa sostenuti; la somma a carico di BPER non potrà in ogni caso essere inferiore al 50%.

#### **Art.6: Refezione scolastica.**

BPER deve assicurare a proprie spese, a richiesta delle famiglie utenti, un pranzo equivalente per qualità e quantità a quello erogato nei nidi comunali attraverso l'uso della cucina interna, comprensivo delle diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico; per i bambini che frequentino oltre le 15,30 viene anche assicurata una merenda. Il menù adottato deve essere approvato dal competente servizio SIAN (Servizio Igiene, Alimentazione e Nutrizione) dell'AUSL di Modena e comunicato al RCC. Il servizio di refezione avverrà rispettando le norme su qualità, quantità e confezionamento dei cibi previste nel contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Modena in corso a quella data e nel rispetto della Legge Regione Emilia-Romagna n. 29/2002.

E' facoltà di BPER proporre variazioni, integrazioni o anche la sostituzione dell'intero menù di cui sopra; il RCC potrà accettare o respingere, con giudizio motivato, quanto proposto.

BPER, o il gestore del servizio, si impegna a presentare prima o contestualmente all'avvio del servizio un progetto organizzativo sulla erogazione della refezione scolastica specificando in particolare le garanzie in merito alla qualità e salubrità degli alimenti e al piano di emergenza in caso di sospensione dell'attività della cucina interna di produzione dei pasti.

## **Art. 7 Integrazione economica su rette corrisposte da bambini aziendali**

Per ogni bambino iscritto al nido sui posti spettanti a BPER, appartenente a nuclei famigliari di dipendenti dell'azienda, il Comune riconosce un'integrazione , oltre IVA, pari a:

A) € **117,33** mensili per i posti a tempo pieno comprensivi del pasto, intendendosi per tali quelli con orario di funzionamento minimo di 8 ore nella fascia oraria 7,00 - 18,00;

B) € **93,66** mensili per i posti part-time aventi una durata di funzionamento minimo giornaliero di 5 ore nella fascia oraria 7,00 - 14,00 comprensivi del pasto.

Come per la quota integrativa sulle rette dei bambini ammessi da graduatorie comunali di cui al precedente art. 5, anche questi importi dovranno essere regolarmente fatturati al Comune da BPER o dal gestore da essa designato.

## **Art. 8 Tariffe di frequenza.**

BPER ha diritto di richiedere agli utenti inseriti nei posti comunali, per i servizi minimi di cui al presente accordo, la tariffa mensile massima per i posti a tempo pieno e per quelli a tempo parziale definita in:

•€ **729,57** mensili per il servizio a tempo pieno,

•€ **544,46** mensili per il servizio part-time.

Naturalmente BPER è libera di applicare tariffe inferiori alle massime previste al comma precedente.

Il Comune si impegna ad erogare a BPER, o al gestore da essa designato, un'integrazione mensile alle rette corrisposte dalle famiglie degli ammessi sui posti a sé spettanti e definite dal Comune secondo quanto previsto dalle deliberazioni comunali che fissano le rette, in misura variabile in modo tale che la somma tra retta e integrazione corrisponda all'importo della tariffa, così come sopra riportato.

BPER, o il gestore da essa designato, emetterà al Comune apposita fattura elettronica per tali importi di integrazione.

## **ART. 9: Applicazione rette di frequenza.**

L'applicazione e riscossione delle rette per i posti di spettanza comunale avviene secondo i seguenti criteri:

a) Il RCC comunicherà annualmente a BPER - o direttamente al gestore se soggetto terzo e ove richiesto- la quota di integrazione che il Comune provvederà a corrispondere;

b) il pagamento della retta da parte degli utenti viene effettuato dalla famiglia direttamente a BPER o al Gestore del servizio entro il 25 di ogni mese per la frequenza del mese successivo;

c) le assenze dei bambini, a qualunque titolo, danno diritto all'utente ad una riduzione del 25% della retta mensile qualora la frequenza nell'arco del mese non superi i 5 giorni effettivi; per il solo mese di ammissione poi, qualora la data di assegnazione del posto cada oltre il giorno 15 del mese, la retta si intenderà dimezzata; così pure l'integrazione comunale;



- d) la famiglia può recedere dal nido comunicandolo per iscritto a BPER, e per conoscenza al Comune, entro il 25 del mese precedente a quello per il quale si intende rinunciare;
- e) nulla è dovuto a BPER per eventuali utenti in tutto o in parte morosi;
- f) in caso di ammissione al nido di bambini che il Comune ritenga rientrare nei criteri di esonero, la relativa retta mensile rimane totalmente a carico del Comune;
- g) in caso di ammissione di bambini diversamente abili, il RCC concorda con BPER la quantificazione dei costi dell'inserimento e le relative modalità di rimborso;
- h) la retta mensile è dovuta dalla famiglia fino alla rinuncia scritta di cui al punto d); fino a quel punto la retta è dovuta dal momento dell'assegnazione del posto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio;
- i) per gli eventuali servizi aggiuntivi, ove non definito dal presente atto, gli utenti concordano le rette direttamente con BPER.

La mancata prolungata frequenza, il ritardo ripetuto o il mancato pagamento della retta dopo 20 giorni dalla scadenza danno diritto a BPER a dimettere d'ufficio l'utente moroso; questi invierà preventiva comunicazione al RCC che, in caso di famiglia in situazione di disagio socioeconomico, può assumersi l'onere delle rette o parte di esse.

Il RCC provvede a liquidare mensilmente l'integrazione a BPER a seguito di comunicazione contenente l'elenco dei bambini ospitati nei due mesi precedenti e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della retta, sulla base di emissione di regolare fattura elettronica.

Gli utenti del servizio devono alla ditta una retta mensile per 10 mesi annui (o comunque per i mesi di iscrizione al servizio) definita dal Comune, come sopra stabilito, cui si aggiunge l'integrazione comunale, per arrivare all'importo della tariffa.

BPER si impegna a comunicare annualmente al Comune l'importo delle rette mensili applicate agli utenti del servizio sui posti ad essa riservati, distinte per tipologia oraria, nonché la quota parte di esse di cui intenda eventualmente assumersi l'onere.

L'importo minimo delle rette nette applicate agli utenti per i posti assegnati a BPER non potrà in ogni caso risultare inferiore a quello applicato alla tariffa massima dei posti comunali per la medesima tipologia di servizio.

## **Art. 10 Manutenzione immobile e funzionamento struttura**

Sono a carico di Bper tutte le spese correlate al mantenimento della funzionalità della struttura e quelle di gestione derivanti dal presente accordo che non risultino poste espressamente a carico del Comune.

In particolare BPER si impegna a:

mantenere la struttura idonea ad ospitare il nido d'infanzia e la relativa area esterna, per cui ha in essere l'autorizzazione al funzionamento- garantire la dotazione adeguata di arredi, attrezzature e giochi compresi quelli dell'area esterna e a provvedere alla sostituzione degli arredi e giochi danneggiati o comunque non più utilizzabili;

- provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua, gas e telefono) e della tariffa servizi ambientali;

- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (compresa l'area esterna), delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni;

- farsi eventualmente carico di integrare le rette pagate dai propri dipendenti il cui carico complessivo BPER valuti non in grado di sopportare;

- a) organizzare l'effettuazione delle pulizie dei locali e dell'area verde dedicata al nido con proprio materiale ed attrezzature;
- b) assicurare la fornitura del materiale didattico di consumo;

### **Art. 11: Organizzazione del gestore del servizio.**

BPER - o per essa il gestore - deve assicurare l'espletamento del servizio attraverso personale proprio; ferma la non trasferibilità a terzi del servizio educativo, le parti potranno concordare in sede iniziale o successiva lo svolgimento parziale o totale degli altri servizi da parte di altre ditte. BPER provvede ad indicare un responsabile del contratto che rappresenti il riferimento per il Comune, risponda dei rapporti derivanti dal presente contratto e funga da referente dei rapporti con l'eventuale ditta terza affidataria per l'attività ordinaria di gestione del servizio.

Il gestore (BPER o la ditta terza affidataria) deve disporre di uno o più pedagogisti con adeguata esperienza, responsabili della conduzione pedagogica del servizio erogato; lo stesso deve inoltre disporre di un'organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività ai reclami di utenti e Comune.

Viene designato inoltre un responsabile del servizio presso la struttura che risulti referente di utenti, operatori e BPER per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, BPER invia al RCC lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verrà altresì preventivamente comunicata ogni eventuale e possibile variazione.

### **Art.12: Personale utilizzato**

Il personale educatore utilizzato dal gestore deve essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla Regione Emilia-Romagna per gli educatori di nido d'infanzia.

Prima o contemporaneamente (nel caso di sostituzioni) all'avvio in servizio, BPER invia nota scritta al RCC specificando - per ogni dipendente - i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto alla nomina.

Il personale utilizzato per gestire il servizio, di età compresa fra i 18 e i 60 anni, deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato; presso il nido deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, mentre al RCC sono consegnate le altre dichiarazioni inerenti l'assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti. La ditta gestore garantisce pure il rispetto di quanto stabilito con il D.lgs n. 39 del 4/3/2014.

Il personale utilizzato dal gestore, soci o dipendenti, viene regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi. Nell'esecuzione dei servizi di nido BPER si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Può anche avvalersi come personale educatore di collaboratori esterni privi di vincoli di subordinazione in linea con le forme contrattuali di prestazione di lavoro vigenti nel periodo, ugualmente muniti dei titoli di studio minimi richiesti per lo svolgimento della funzione.

BPER si impegna altresì ad esigere dall'affidatario della gestione l'integrale applicazione del contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora il gestore incaricato da BPER abbia forma cooperativa, questi si impegna anche a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il gestore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

BPER si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato al RCC al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il presente contratto.

### **Art.13: Obblighi del personale.**

Il personale del gestore deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/4/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che la ditta dovrà consegnare ad ogni operatore della concessione prima dell'assunzione del servizio) e le norme fissate dal presente contratto; deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In caso di verificata negligenza, imprudenza o imperizia, salvo quanto previsto dall'art. 21, il RCC informerà BPER, motivando il richiamo tramite comunicazione scritta.

In caso di inadempienze e/o violazioni gravi dei suddetti criteri o a seguito del ripetersi di richiami, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste, il RCC può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; BPER provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la stessa non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle procedure di allontanamento dal servizio, BPER si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni alla ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, il mancato rispetto delle indicazioni essenziali del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica concordata con il RCC.

### **Art.14: Responsabilità del gestore.**

La gestione del servizio oggetto del presente accordo viene effettuata da BPER a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. BPER è abilitata ad affidare tutta o parte della gestione ad una ditta di propria fiducia che presenti caratteristiche di esperienza ed affidabilità nella gestione dei servizi 0-36 mesi (d'ora in poi definita "gestore"). Nello svolgimento del servizio, BPER potrà concordare col Comune che la gestione di tutte o parte delle obbligazioni contrattuali originate dal presente atto vengano trasferite temporaneamente o stabilmente in capo al soggetto gestore, incluse quelle a contenuto economico. BPER risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare, ivi compresi i casi di intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate. BPER, ovvero la ditta terza in caso di affidamento all'esterno della gestione, oltre alle norme del presente accordo, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati

durante il periodo di espletamento del servizio, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Modena afferenti la gestione di servizi per la prima infanzia.

Nel progetto organizzativo, BPER assume l'impegno di stipulare idonea assicurazione che copra le eventuali responsabilità civili che possano conseguire dall'espletamento dei servizi affidati e in particolare la rifusione dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il RCC può convocare i responsabili di BPER per il servizio presso la sede del Settore Istruzione. Per tutta la durata del contratto BPER deve rispettare pienamente la normativa riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) vigente al momento, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni attualmente vigenti successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.15: Continuità dei servizi.**

BPER si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del contratto, provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato. Nulla è dovuto a BPER – salva comunque l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Le vertenze sindacali all'interno della ditta, per quanto concerne gli operatori impegnati nel servizio di nido, devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro tre mesi dall'avvio del servizio, BPER concorda con le organizzazioni sindacali del proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero analogo - per quanto possibile - a quello in atto per il personale pubblico operante nei servizi pubblici 0-6 anni.

#### **Art. 16: Aggiornamento e programmazione.**

BPER, o per essa la ditta gestore ove a ciò delegata, predispone un progetto pedagogico per la gestione del nido che risulti coerente con le finalità dei servizi educativi per bambini 0-3 anni fissate dalla Legge Regionale 19/2016, in particolare nell'articolo 2 della Legge.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico il personale pedagogico di BPER, ovvero del gestore, consegna al RCC e/o al pedagogo comunale delegato al controllo dei nidi privati una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente, con allegata la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia; tale relazione viene esaminata congiuntamente da responsabili della ditta e pedagogo comunale.

Nel rispetto degli obblighi formativi previsti dalla normativa regionale, il responsabile pedagogico incaricato di sovrintendere il servizio concorda, entro la fine del mese di settembre, con il coordinatore pedagogico comunale le modalità di partecipazione del personale educatore operante nel nido nei corsi organizzati dal Comune di Modena, anche in ragione del piano di formazione adottato all'interno della ditta e comunicato al RCC.

BPER si impegna ad applicare tempestivamente le norme regionali relative all'accreditamento dei nidi, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019.

Bper, o il soggetto gestore, si impegna a organizzare lo svolgimento di 20 ore annue di aggiornamento per il personale educatore della ditta che gestisce il nido, avvalendosi di proprie sedi, docenti e materiali.

### **Art. 17: Gestione sociale.**

BPER provvede a costituire, fra i genitori dei bambini ammessi al servizio, ai sensi della legge regionale n. 19/2016, un consiglio di gestione, al quale assegnare - in quanto compatibili - gli stessi poteri previsti per gli analoghi consigli dei nidi comunali.

Entro il primo anno di gestione del servizio BPER provvede pure a dotarsi di un regolamento ove - oltre a fissarsi le competenze del consiglio di gestione - si stabiliscono i criteri di dimissione degli utenti e funzionamento del servizio; detto regolamento, che deve adeguarsi per quanto possibile alle norme in vigore per i nidi comunali, viene concordato col RCC .

### **Art. 18: Controlli.**

BPER deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi di nido offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RCC ed al pedagogo comunale incaricato di sovrintendere ai rapporti con i nidi privati convenzionati, o suo delegato, i quali possono anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - il personale del gestore deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/4/2013.

Il gestore, oltre, a concordare con il RCC le modalità di applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, relativa all'erogazione dei servizi pubblici, deve anche dotarsi di una carta dei servizi. Nella stesura della carta del servizio, nelle modalità di adozione e verifiche sulla qualità del servizio erogato la ditta si attiene anche a quanto disposto all'art. 2, comma 461 della L. 244/2007.

Oltre ai compiti specifici previsti negli articoli precedenti, il RCC o suo delegato ha accesso al nido e può richiedere alla ditta ogni idonea documentazione e chiarimento, al fine di verificare il rispetto di obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti o del presente contratto. Il pedagogo comunale referente per i servizi convenzionati, o suo delegato, ha diritto di accesso alla struttura per verificare la rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico e didattico concordate all'inizio dell'anno scolastico. Tale pedagogo concorda pure con BPER gli indispensabili momenti di verifica dei risultati dell'attività didattica.

Il settore Istruzione del Comune si riserva di somministrare agli utenti questionari relativi alla qualità del servizio offerto e di concordare con BPER altre forme di verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio affidato.

### **Art. 19: Inadempienze contrattuali - penalità**

BPER, nell'esecuzione delle prestazioni riguardanti il nido, avrà l'obbligo di conformarsi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che riguardino il servizio stesso, nonché alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente contratto, BPER è tenuta al pagamento di penali tra un minimo di € 100,00 ed un massimo corrispondente a 8 volte la retta mensile unitaria relativa al servizio a tempo pieno di cui al precedente art. 8. Tale sanzione sarà applicata previa contestazione da parte del RCC (nonché previo ricevimento di eventuali controdeduzioni da parte dell'impresa, da spedirsi entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione), per ogni violazione contestata (moltiplicando la pena pecuniaria prevista per il numero di violazioni contestate), fatto salvo quanto previsto in caso di recidività dall'articolo successivo.

Si applicheranno a BPER, ovvero al gestore per gli aspetti di rispettiva competenza, anche le misure sanzionatorie previste in caso di mancanza o perdita dei requisiti strutturali o organizzativi richiesti per l'autorizzazione al funzionamento previste dalla Direttiva regionale n. 1546/2017 e per l'acquisizione ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO dalla legislazione regionale dell'Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019.

Le penali saranno trattenute direttamente dai contributi mensili erogati a BPER, ovvero sui compensi fatturati dal gestore nel caso le parti optino per la regolazione dei rapporti economici riguardanti i posti di spettanza comunale direttamente fra Comune e gestore.

#### **Art. 20: Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del presente contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di cessione a terzi di parti del contratto, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta del RCC;
- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c) manifestarsi di recidive (oltre 3 richiami) nell'arco di un biennio riconducibili alle prescrizioni del RCC volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.
- d) perdita da parte di BPER, o del gestore, dei requisiti utili a contrattare con la Pubblica Amministrazione o che possano pregiudicare i rapporti economici correlati con l'espletamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, a BPER (ovvero direttamente al gestore in presenza di accordi che in tal senso dispongano) viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 21: Revisione prezzi.**

BPER ha diritto alla revisione dei compensi percepiti per la gestione del servizio secondo le modalità seguenti.

Con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del presente accordo, il Comune provvede a rivedere il compenso complessivo garantito a BPER per ogni iscritto al nido nei posti di competenza comunale, in ragione della percentuale media di aumento/diminuzione del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT per l'anno solare precedente quello della revisione.

Con medesima periodicità e sulla base dello stesso indice di riferimento rilevato dall'ISTAT si provvederà ad adeguare tutti gli importi indicati nel presente accordo relativi a compensi, contributi, rimborsi definiti in importi unitari a bambino e afferenti alla gestione corrente del servizio spettanti a BPER, ovvero ad altri soggetti.

#### **Art. 22: Criteri di scelta della ditta gestore.**

Nell'eventuale affidamento a terzi della gestione del servizio di nido, BPER si impegna a individuare un gestore che sia in grado di garantire i livelli di erogazione del servizio previsti dalla vigente normativa regionale in materia di nidi d'infanzia, LR ER 19/2016 e direttiva regionale n. 1564/2017 e che sia accreditato, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 704/2019 a conformarsi agli standard cittadini di erogazione del servizio.

#### **Art. 23: Altri requisiti della ditta gestore.**

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, la ditta gestore del servizio dovrà essere in grado di dimostrare, a richiesta, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- b) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero l'iscrizione agli albi equivalenti, per attività pertinenti con quelle previste nell'accordo;
- c) i dati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi a tutti i legali rappresentanti;
- d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto previsto dalla L. n.68/99;
- e) disporre di un pedagogista in possesso di idoneo titolo di studio secondo la normativa regionale dell'Emilia Romagna, responsabile in generale dell'area servizi rivolti alla prima infanzia ed in particolare del programma educativo del servizio di cui al presente contratto.

#### **Art. 24: Competenza e controversie.**

Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Prima di adire al giudizio ordinario, si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del dirigente del Settore Istruzione del Comune di Modena.

#### **Art.25: Foro competente**

Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Modena.

#### **Art. 26: Tracciabilità dei pagamenti**

BPER, ovvero il gestore, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, per quanto attiene all'utilizzo di un conto corrente dedicato.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 27: Divieto di cessione**

E' vietata la cessione del contratto; non sono considerate cessioni ai fini del presente accordo le cessioni di azienda, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro

nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Nel corso della sua durata le parti potranno convenire modificazioni, anche sostanziali, alle condizioni del presente accordo.

**Art. 28: Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento e del codice civile.

Per il Comune di Modena

La Dirigente  
Settore Servizi Educativi  
(Dott.ssa Patrizia Guerra)

Per BPER Banca S.p.A.

Il Chief Human Resource Officer  
Dr. Giuseppe Corni





**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'**

**OGGETTO:** ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE BPER - TRIENNIO EDUCATIVO 2022/2025

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1718/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 09/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(GUERRA PATRIZIA)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE BPER - TRIENNIO EDUCATIVO 2022/2025

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1718/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

**OGGETTO:** ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE BPER - TRIENNIO EDUCATIVO 2022/2025

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1718/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale